

COMUNE DI ZANE'

Provincia di VICENZA

P.A.T.

VAR. 01 ai sensi della Legge Regionale 14/2017
Disposizioni per il contenimento del Consumo del Suolo


RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Sindaco
Berti Roberto

Il Resp. del Settore Urbanistica
Arch. Luca Cavedon

Progettazione Urbanistica
Dott. Ing. Livio Campagnolo



STUDIO CAMPAGNOLO ING. LIVIO
Via Meucci, 9 36042 Breganze (VI)
e-mail info@studiocampagnolo.com

Adottato con Consiglio Comunale n. ... in data-.....-.....

Data : settembre 2020

Relazione metodologica

Var.01 al Piano di Assetto del Territorio
ai sensi della L.R. 14/2017

COMUNE DI ZANE'

Il Sindaco
Roberto Berti

Il Responsabile
Ufficio Urbanistica
Arch. Luca Cavedon

Progettista
Ing. Livio Campagnolo

a Cap_1. Introduzione alla Var. P.A.T. ai sensi della L.R. 14/2017 al Piano

La presente Variante PAT costituisce momento di adeguamento e conformazione dello strumento urbanistico comunale a carattere strategico alla LR 14/2017 “Misure sul contenimento di suolo” e successiva DGR n.668/2018 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) della Legge Regionale 6 Giugno 2017 n.14”.

La Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT) denominata “Variante di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo”, prevede una revisione della propria disciplina urbanistica al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni regionali.

Il 6 giugno 2017 è stata approvata la Legge sul consumo di suolo della Regione Veneto che detta norme per il contenimento del consumo, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali;
- b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare il ripristino della naturalità;
- c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo;
- d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza;
- e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio;
- f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consoli-data;

- g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;
- h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;
- i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica;
- j) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini;
- k) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione della città/territorio.

La normativa regionale all'art. 12 definisce gli ambiti in cui non viene applicata e nello specifico a:

- a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendenti (art. 2, comma 1, lett. e) l'insieme delle parti del territorio:
 - già edificato;
 - comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa;
 - comprensivo delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
 - oggetto di un PUA approvato;
 - riconoscibile nei nuclei insediativi in zona agricola.

Cap_2. Definizioni, procedure e nuovo glossario di Piano

Il P.R.C. nella L.R. 11/2004

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) in Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni strutturali della pianificazione comunale mentre il PI è lo strumento che definisce le disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT.

In questa logica il Piano degli Interventi costituisce la parte operativa del PRC e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Il Piano degli Interventi (PI) assumendo una connotazione programmatica deve rapportarsi inoltre con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. In particolare il PI "individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità" (articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004).

In altri termini il Piano degli Interventi:

- a. rappresenta lo strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio,
- b. si relaziona con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche;
- c. si rapporta con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali;
- d. si attua per mezzo di:
 - I. Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - II. Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.);
 - III. Opere Pubbliche (OO.PP.);
 - IV. atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale n.11 del 2004.

Il nuovo glossario del Piano

L'apparato normativo e strumentale relativo al contenimento del consumo di suolo e alla specifica Variante al Piano di Assetto del Territorio introduce questi nuovi termini, propedeutici alla pianificazione comunale:

- a. Ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b. Suolo naturale e Suolo seminaturale;
- c. Riuso e Riuso temporaneo;
- d. Rigenerazione urbana (sostenibile).

Ambiti di Urbanizzazione Consolidata AUC

Il principio di fondo della L.R. 14/2017 è dato dal concetto per cui il suolo diventa ad ogni effetto una risorsa da preservare, nell'interesse di tutti; Essendo quindi una risorsa scarsa, non può essere lasciato a disposizione di tutti, con un consumo di tipo "indiscriminato", ma bensì per contraltare questo deve privilegiare il riuso dell'esistente e il suo completamento laddove già facente parte della forma e della struttura urbana.

L'importanza della definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata AUC è data dal fatto quindi che questi sono sottratti al rigore del divieto di consumo di nuovo suolo naturale e seminaturale, e per tale motivo gli interventi ivi previsti sono sempre possibili. Questo è un approccio che riprende e da continuità a politiche urbanistiche già presenti in altre Regioni (esempio Toscana, Emilia Romagna) e che tendono a legittimare la forma urbana o la "piattaforma urbana".

La definizione normativa di tali ambiti comprende, quindi:

- a. Le parti di territorio già edificato destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, ivi comprese le aree libere intercluse e quelle di completamento;
- b. Le aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive;
- c. Le infrastrutture e le opere viabilistiche già attuate o in fase di attuazione;

- d. Le aree intercluse in piani urbanistici attuativi approvati;
- e. I nuclei insediativi in zona agricola.

Superficie naturale e Superficie seminaturale

I dati sull'uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d'uso figurano tra le informazioni più frequentemente richieste per la formulazione delle strategie di gestione sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale e per controllare e verificare l'efficacia delle politiche ambientali e l'integrazione delle istanze ambientali nelle politiche settoriali (agricoltura, industria, turismo, ecc.).

A questo riguardo, uno dei temi principali è la gestione o il monitoraggio della trasformazione da un uso 'naturale' (quali ad esempio le aree umide) ad un uso 'semi-naturale' (quali ad esempio i coltivi) o 'artificiale' (quali edilizia, industria, infrastrutture e relative pertinenzialità). Tali transizioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche. Inoltre la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell'inquinamento acustico, delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra.

Il termine di superficie naturale e seminaturale, quindi, sostituisce il concetto di SAU così come definito ai sensi della L.R. 11/2004 e relativi Atti di indirizzo, e facente parte del previgente PAT, assumendo un concetto più semplificato dal punto di vista formale, e attivando lo strumento del monitoraggio come momento di verifica e controllo e aggiornamento dello stato del territorio.

Riuso e Riuso Temporaneo

La L.R. 14/2017 introduce nel glossario di Piano il concetto di "interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente", con la quale, per un

determinato arco temporale, viene legittimata la possibilità di imprimere destinazioni diverse agli immobili inutilizzati, anche in eventuale contrasto con il Piano Urbanistico vigente. Terminato questo periodo “transitorio, l’immobile torna alla destinazione originaria.

L’approccio di tale innovazione è quello di perseguire il recupero e il riuso di spazi e contenitori vuoti e/o incongrui, per funzioni temporanee, considerate come reali alternative al consumo di nuovo suolo naturale e di breve periodo dal punto di vista progettuale. Tali azioni e strategie appaiono quindi utili per attivare nuove opportunità economiche (a tempo zero) e altresì per ricercare (e sperimentare) nuove funzioni e tipi di fruizioni capaci di porsi come contraltare al degrado o al non utilizzo di determinati spazi e volumi, anche in termini di accessibilità e di apertura (anche pubblica) di spazi all’oggi compromessi o negati.

L’oggetto del progetto quindi in questo caso sono i volumi dismessi e i volumi inutilizzati, caratterizzati specialmente dall’essere immobili o compendi edilizi che hanno già adempiuto storicamente alla loro funzione originaria o che non sono più adatti a svolgerla (funzionalmente, socialmente, economicamente...). In questo scenario il riuso è sinonimo di sostituzione funzionale propedeutica eventualmente alla sua sostituzione fisica.

Il comune secondo i criteri individuati all’art. 8 dalla L.R. 14/2017 potrà autorizzare riuso o riuso temporaneo di singoli immobili.

Rigenerazione e Riqualificazione urbana (sostenibile)

La L.R. 14/2017 introduce ancora il termine (e concetto e strumento) della rigenerazione e della riqualificazione urbana (sostenibile), laddove questa entra all’interno di un mutarsi delle dinamiche socioeconomiche e urbanistiche, locali e territoriali, che ha portato ad una diversa domanda (privata, pubblica).

La domanda all’oggi si è spostata da una “domanda quantitativa” ad una “domanda qualitativa”, laddove l’approccio del piano da utilizzare deve basarsi sul concetto del progetto dell’oggetto o progetto del luogo. Questo si traduce in

una lettura ricognitiva del territorio e dei suoi manufatti (pubblici e privati, edilizi e infrastrutturali, spazi pieni e spazi vuoti) puntuale e di sistema, legata alle caratteristiche tipologiche, formali e relativi materiali.

I requisiti del Piano

La Variante PAT qui definita dovrà rispondere ad alcuni requisiti di natura generale.

La chiarezza - Se il Piano deve essere uno strumento per amministrare, come tale deve presentare una struttura ed un linguaggio facilmente comprensibili. L'impegno dell'Amministrazione è dunque quello di costruire un Piano il più possibile chiaro ed "accessibile" a tutti.

La capacità di interagire con gli altri strumenti di governo del Comune - Il PAT racchiude previsioni (di breve, medio e lungo periodo) che verranno attuate progressivamente con la redazione dei diversi Piani Urbanistici. Dovrà inoltre essere in grado di verificare le previsioni dei piani di settore.

La coerenza con le scelte di governo sovracomunali - Ci sono problemi che, per loro natura e carattere di area vasta, non possono essere risolti dal comune da solo. In tal senso i confini comunali, se da un lato sono i confini amministrativi entro i quali il PAT e quindi i successivi PI operativi eserciteranno la loro disciplina urbanistica, dall'altro non possono essere considerati i confini entro i quali verranno concepite le scelte di governo del territorio. I temi riguardanti il sistema ambientale o infrastrutturale ad esempio sono alcuni degli argomenti che impongono scelte che verranno allargate oltre confine.

Un Piano per una città ecosostenibile - Sviluppo sostenibile significa far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle future generazioni di rispondere ai loro. L'obiettivo del Piano, anche a partire dalla LR 14/2017, dovrà essere quello di equilibrare il rapporto tra capitale naturale (rapporto tra edificato e spazi verdi, valorizzazione della relazione fisica e percettiva tra centri urbani e sistemi naturali) e capitale fisico (accessibilità e mobilità - interventi per ampliare e collegare tra loro i percorsi

ciclo-pedonali esistenti, recupero delle aree dismesse o degradate o non più compatibili per funzione con il tessuto limitrofo, rispetto all'uso di nuovo territorio- eco efficienza ed edifici - diffusione di pratiche per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Cap_3. Il progetto della Var. PAT

La Variante PAT di adeguamento e conformazione alla LR 14/2017 trova come elemento prioritario e primario l'individuazione del tessuto urbanizzato ed edificato, così come definite dalla LR 14/2017 stessa. Tali ambiti non sostituiscono le aree di urbanizzazione consolidata già individuata dal PAT previgente ai sensi della LR 11/2004 e specifici Atti di Indirizzo esplicativi.

Sono considerati come ambiti di urbanizzazione consolidata, ai sensi della LR 14/2017 e della DGR n.668/2018, nel territorio comunale di Zanè:

- a. le zto A, B, C, D;
- b. gli ambiti dei Nuclei Consolidati;
- c. le zto F ovvero le aree a standard attuate o acquisite al patrimonio pubblico comunale anche se non realizzate;
- d. la viabilità compresa tra le aree urbanizzate di cui ai punti precedenti;
- e. i PUA approvati e ancora vigenti;
- f. le aree intercluse definibili attraverso i seguenti criteri fisici e urbanistici:
 - la presenza di un tessuto urbanizzato ed edificato consolidato in almeno tre lati su quattro;
 - accessibilità esistente all'ambito;
 - una ridotta dimensione in termini di superficie territoriale;
 - una posizione e morfologia tale da non compromettere il paesaggio agricolo o naturale in cui insiste;
 - essere completamente puntuale di un sistema insediativo lineare o di frangia, sul fronte strada, con dimensioni analoghe al lotto medio locale.
- g. sono inoltre considerati nella definizione di urbanizzazione consolidata per il territorio comunale, fatti salvi gli edifici singoli in zona agricola e relativa pertinenza, le attività produttive in zona impropria e le schedature puntuali di aree pertinenziali dei fabbricati di valore architettonico o ambientale nei centri rurali e aree interessate da edificazione di più vecchio impianto nei

centri rurali, in quanto seppur non essendo aree tali dal punto di vista del diritto lo sono dal punto di vista dell'uso del suolo.

Per quanto riguarda gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata definiti dall'art. 2 comma 1, lett. e *“l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;”* è stata predisposta una cartografia su base CTR con l'individuazione del territorio urbanizzato consolidato definito ai sensi della L 14/2017 e della DGR n.668/2018.

Si evidenzia al riguardo:

- a. Una sommaria corrispondenza tra il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della LR 11/2004 e il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della LR 14/2017;
- b. L'inserimento all'interno del perimetro degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata AUC delle aree degli spazi interclusi, definiti come aree e spazi che presentano almeno tre lati su quattro delimitati dal sistema insediativo esistente (su cui si affacciano) e già accessibili in modo indipendente da infrastrutture esistenti;
- c. Una perimetrazione unitaria degli ambiti definiti come “Edificazione diffusa” in zona agricola;
- d. il riconoscimento e la legittimazione del sistema insediativo lineare o di frangia come modello insediativo caratterizzante il territorio comunale esternamente al centro;
- e. Sono comunque fatti salvi, seppur non individuati, gli elementi fisici presenti nel sistema degli spazi aperti, agricoli e naturali, come: edifici sparsi e relative pertinenzialità; attività produttive in zona impropria, edifici

e complessi soggetti a specifica schedatura puntuale. Questi ambiti sono trattati e classificati come ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017 e della DGR n.668/12018.

La definizione della quantità di Suolo consumabile

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che da oggi, deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050. A tal fine l'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 e smi, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.

Dall'analisi degli obiettivi e dal confronto con i dati territoriali trasmessi dai Comuni, è stata stimata la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050 pari a 12.793 ettari e una "riserva" di suolo di 8530 ettari per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero necessitare negli anni, avendo avuto cura, altresì, di favorire e promuovere processi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana sostenibile.

Le trasformazioni urbanistiche che avvieranno i Comuni, dovranno essere quindi indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di

recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017.

Tale principio, già enunciato all'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", viene ulteriormente sviluppato dalla L.R. n. 14/2017 che assume, tra i principi informativi, la riduzione progressiva del consumo di suolo, la rinaturalizzazione del suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione.

Si evidenzia in riferimento alla quota assegnata di suolo consumabile che la DGR n.668/2018 prevede specificatamente che "il calcolo del consumo di suolo si ricavi dal bilancio" tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate. Pertanto le quantità di suolo assegnate ad ogni singolo Comune potranno avere eventuali variazioni dovute a interventi di "compensazione ecologica".

Definizione della quantità di suolo naturale e seminaturale consumabile

Con il P.A.T. si era determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a favore di zone con destinazione diversa da quella agricola, ottenuto avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004.

Per il Comune di Zanè, la quantità di SAU trasformabile prevista inizialmente in dieci anni dal P.A.T. ammontava complessivamente a 30.435 m², a partire dalla data di approvazione del piano stesso (07 maggio 2012)..

Sulla base dei valori riportati nelle precedenti relazioni di variante dei PI, la SAU già trasformata assomma a complessivi 21.567 m², e, pertanto, la SAU residua viene ora quantificata complessivamente pari a 8.868 m².

Tuttavia, nel pratico calcolo, secondo quanto stabilito dalle N.T.A. del P.A.T., non concorrevano al consumo di superficie:

- le aree già inserite nel P.R.G. con destinazione diversa dalla ZTO E, qualora le stesse siano confermate in sede di approvazione;
- le superfici esistenti a standard;
- gli ambiti di edificazione diffusa, se non per il solo sedime delle nuove edificazioni;
- gli ampliamenti in zona agricola;
- il cambio colturale anche in boschi di pianura;
- gli interventi dovuti a legislazione di livello superiore;
- i parchi di interesse comunale;
- gli interventi agricoli previsti da apposito piano aziendale ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/04;
- tutte le aree a standard che possono avere utilizzi simili a quelli agricoli escluse le nuove edificazioni;
- tutte le aree interessate da ambiti normati ai sensi degli artt. 22 "Indirizzi e criteri per le pertinenze scoperte da tutelare" e 23 "Indirizzi e criteri per i contesti figurativi dei complessi monumentali e delle ville venete" delle norme del P.A.T.;
- ambiti di scarico dei crediti edilizi previa trasformazione in SAU dell'area individuata.

Era ammessa, la conversione di SAU con destinazione urbanistica diversa, purché vi fosse una trasposizione di pari superficie, all'interno dell'ambito SAU.

La SAU ancora disponibile per i futuri nuovi P.I. risultava di conseguenza pari a 8.868 m².

Il dimensionamento della quantità massima di suolo consumabile comunale, calcolata ai sensi della L.R. 14/207 e della successiva DGR esplicativa n.1325 del 10 settembre 1018, risulta comunque **pari a 6,59 ha.** (allegata SCHEDE REG.)

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001+0,05=-0,50%; 0,06+0,10=-1%; 0,11+14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	Riferimento Tabelle Allegato D
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
9	24119	Zanè	Vicenza	13,08	7,85	85,31%	6,69	0,00%	0,00%	-1,50%	6,59	

Detto quantitativo potrà essere utilizzato in sede di Piano degli interventi o di sue varianti con la modalità previste dall'art. 17 della L.R. 11/2004 commi 4 e 4 bis. Il PI quindi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. 11/2004, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella "Relazione programmatica" del Piano.

In sede di redazione di ogni singola Variante al Piano degli Interventi dovrà essere effettuato il bilancio sull'effettivo consumo di suolo agricolo, il quale dovrà riportare, indicativamente:

- a. I dati conoscitivi di origine, ovvero i dati di riferimento in termini di quantità di suolo massima consumabile, superficie territoriale comunale, superficie degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la superficie esterna a quest'ultima;
- b. Il registro delle singole trasformazioni comportanti consumo di suolo e/o recupero di suolo naturale o seminaturale, ovvero i dati di riferimento, per zona urbanistica omogenea, della quantità confermata e/o di nuova previsione esterna al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, comprensiva dei riferimenti relativi alla superficie effettivamente attuata, del periodo di inizio lavori e del periodo di fine lavori;
- c. Il bilancio di sintesi del consumo di suolo, ovvero i dati di sintesi del bilancio ricavato, dati dal residuo del suolo consumabile (previsione), dal residuo del suolo consumabile (attuazione), dalla nuova superficie degli ambiti di urbanizzazione consolidata ricavata, dalla superficie esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata ricavata.

REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO

1. DATI CONOSCITIVI DI ORIGINE

A		B	C	D	E
DCC Adozione Var. PAT di Adeguamento	DCC Approvazione Var. PAT di Adeguamento	Quantità di suolo consumabile assegnata con DGR 668/2018 - ha -	Superficie Territoriale Comunale - ha -	Superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata - ha -	Superficie Territorio aperto - ha -
DCC n. del	DCC n. del				

2. PREVISIONI OPERATIVE degli STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (P.I.)

DCC Adozione - Var.		DCC n. del			
DCC Approvazione - Var.		DCC n. del			
F	G	H	I	L	M
Numero Progressivo - n -	Destinazione d'uso - Z b -	Superficie esterna agli AUC (D) - mq -	Superficie esterna agli AUC (D) - ha -	Monitoraggio - Superficie attuata - mq -	Monitoraggio - Superficie attuata - ha -
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

3. BILANCIO DEL CONSUMO DI SUOLO

N	O	P	Q		
Bilancio del Residuo di Suolo Consumabile - Previsione (B - I) - ha -	Bilancio del Residuo di Suolo Consumabile - Monitoraggio (B - M) - ha -	Bilancio degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (D + M)	Bilancio del Territorio Aperto (C - P)		